

TFA RITARDI INSOSTENIBILI. COME E PERCHÉ

Che la vicenda del TFA si stesse rivelando un “gran pasticcio” l’avevamo già scritto, ma il livello di *deregulation* autocratica cui stiamo assistendo nell’avvio dei corsi sta gravemente peggiorando una situazione già fortemente compromessa.

L’art. 10 del DM n. 249/2010 sulla formazione iniziale dei docenti italiani detta le norme relative al Tirocinio Formativo Attivo, il «*corso di preparazione all’insegnamento*» attraverso il quale debbono passare tutti quei laureati che, avendone i requisiti accademici, vogliono conseguire l’abilitazione all’insegnamento. I 60 crediti formativi del TFA sono suddivisi (cfr la Tabella 11 allegata al DM) in 36 CFU distribuiti tra diversi corsi universitari – riguardanti insegnamenti di scienze dell’educazione, didattiche disciplinari, laboratori pedagogico-didattici – e 19 CFU, corrispondenti a 475 ore, di tirocinio «*svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor*», in collaborazione con un docente universitario o dell’AFAM; compito affidato alle scuole quello di progettare «*il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento*» (c. 3). I restanti 5 CFU verranno attribuiti alla tesi finale di tirocinio.

Un sistema equilibrato di formazione accademica, specifica per l’insegnamento, e di tirocinio pratico che, coinvolgendo direttamente le scuole, riconosce strutturalmente l’importanza dell’attività “sul campo”: a insegnare s’impara guardando un altro che lo fa. Un sistema paritetico, dunque, nel quale scuola e università sono comprimarie, pur con compiti diversi. Infatti, se il TFA deve essere istituito «*presso una facoltà di riferimento*» (c. 2) data la necessità di provvedere percorsi formativi specifici, «*la gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio*» che è costituito sia dai tutor coordinatori e dai docenti dei corsi, sia dai dirigenti scolastici e coordinatori didattici delle scuole ospitanti, oltre che da un rappresentante dei tirocinanti (c. 4); compito del Consiglio (c. 5) è quello di curare l’integrazione tra le attività formative e quelle di tirocinio e stabilire le «*modalità di collaborazione*» tra tutor dei tirocinanti e docenti. Anche la struttura che dovrà avere la tesi finale di tirocinio (c. 6) si basa su un equilibrio tra scuola e università, laddove prevede che l’elaborato debba evidenziare le capacità di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico «*le competenze acquisite nell’attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell’ambito della didattica disciplinare*». In sostanza, alle facoltà compete istituire i TFA, ma la loro gestione è affidata al Consiglio di corso di tirocinio (Cct). Quest’ultimo, a causa dei ritardi nell’emanazione da parte del MIUR di alcuni provvedimenti fondamentali (numero dei tutor coordinatori e accreditamenti delle scuole), nessuna facoltà implicata con il TFA ha potuto nominarlo mancando almeno metà dei componenti. Ma questo non ha fermato gli atenei, i quali hanno iniziato quasi dappertutto le lezioni dei corsi organizzando la struttura del TFA senza preoccuparsi delle prerogative del Cct, unico realmente competente in merito per legge. Si stanno così riproducendo i meccanismi delle vecchie SSIS, che hanno sempre relegato ad un ruolo

Il punto della settimana di Libednews, anno 2012/2013, numero 17

secondario i tutor coordinatori e tenuto in nessun conto scuole e tutor dei tirocinanti; un sistema formativo sbagliato, che nello scorso decennio ha prodotto diversi danni a scuole e studenti.

Questo non è che l'ultimo dei diversi comportamenti scorretti posti in essere dagli atenei nel corso della tormentata vicenda del TFA, sia durante le selezioni che nella fase attuale (i più eclatanti li abbiamo già denunciati [\[vedi Il punto della settimana n. 13\]](#)). Un atteggiamento che denota chiaramente l'insofferenza da parte di certi atenei a dover riconoscere anche ad altri settori la titolarità formativa dei docenti italiani e si presenta con l'arroganza tipica di chi ritiene di essere stato oggetto di una sorta di "lesa maestà".

A fine dicembre il MIUR ha finalmente pubblicato il DM 30 novembre 2012, n. 93 relativo alle modalità di accreditamento delle scuole sedi di tirocinio, altro tassello indispensabile per il corretto avvio del TFA. In particolare, l'art. 6 del decreto fornisce indicazioni per l'accreditamento in deroga delle scuole nelle quali i tirocinanti sono «*in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato*», compresi quindi i supplenti annuali e temporanei. Le disposizioni, perfettamente in linea con quanto stabilito dal Regolamento (DM n. 249/2010), sono chiare e non eludibili: i corsisti del TFA possono espletare il proprio tirocinio «*presso l'istituzione scolastica ove svolgono l'incarico*» (c. 1); unica condizione la «*disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione*». Purtroppo, anche in questo caso alcuni atenei sembrano fare orecchie da mercante e, imponendo una propria singolare interpretazione del dettato normativo, rifiutano le convenzioni con le scuole di servizio. Un atto piuttosto grave, che pone i tirocinanti nella condizione estrema di dover rinunciare al proprio sostentamento per conseguire l'abilitazione, o rinunciare a quest'ultima dopo aver speso tempo e denaro nella trafila delle selezioni.

A fronte di questi comportamenti a dir poco scorretti, non si può non constatare l'inconsistenza (se non la connivenza) dell'apparato amministrativo del MIUR, che non solo avrebbe dovuto fornire in tempo gli strumenti applicativi di legislazione secondaria, ma avrebbe anche dovuto vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni da parte degli atenei. In sostanza, è mancata totalmente una "cabina di regia" nell'attuazione della norma. Anche se i tempi sono fin troppo avanzati e molti danni sono divenuti ormai irreparabili, la costituzione ora di uno strumento del genere potrebbe ancora ovviare – o quanto meno contenere – l'altrimenti inevitabile ricorso alla magistratura.

Sbagliare è umano, ma la perseveranza nell'errore è tutt'altra cosa.

Forse è giunto ragionevolmente il momento di mettere mano ad una seria riflessione e rivedere integralmente il sistema della formazione iniziale dei docenti.